



Edizione di mercoledì 4 giugno 2014

IMPOSTE SUL REDDITO

[Detrazione del 50%/36% all'acquirente salvo deroga delle parti](#)

di Nicola Fasano

IMU E TRIBUTI LOCALI

[Entro il 16 giugno l'IMU per l'abitazione principale \(ma non per tutte\)](#)

di Luca Mambrin

IVA

[La compensazione del credito Iva maturato antecedentemente all'Iva di gruppo è ammessa nel periodo ante 2008](#)

di Leonardo Pietrobon

IVA

[Iva in edilizia: c'è stufa e stufa ...](#)

di Giovanni Valcarenghi

AGEVOLAZIONI

[Il rating di legalità agevola l'accesso al credito bancario](#)

di Luigi Scappini

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

[Tecnologia, vita reale e il futuro che avanza](#)

di Teamsystem.com

IMPOSTE SUL REDDITO

Detrazione del 50%/36% all'acquirente salvo deroga delle parti

di Nicola Fasano

A ciascuno la sua detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Poiché siamo in piena stagione dichiarativa, è utile approfondire i soggetti cui spetta la detrazione nel caso in cui **l'immobile** su cui sono stati eseguiti i lavori da cui è scaturita la detrazione sia **trasferito**, anche in considerazione del fatto che, di solito, la detrazione viene **spalmata in dieci anni**.

In primo luogo, nell'ipotesi più comune di vendita dell'intera unità immobiliare, si deve distinguere a **seconda della data in cui è avvenuto il trasferimento, a titolo oneroso o gratuito per atto *inter vivos*:**

- per gli **atti stipulati fino al 16.09.2011**, le quote di detrazione residue in capo al venditore sono **trasferite all'acquirente** persona fisica dell'unità immobiliare per le restanti annualità, **senza possibilità di alcuna eccezione** (anche se concordata dalle parti) come stabilito dall'art. 1 della legge l. 449/1997;
- per gli **atti stipulati dal 17.09.2011** (a seguito delle disposizioni introdotte dal d.l. 138/2011 prima e dall'art. 16-bis, Tuir, dopo) le quote di detrazione residue in capo al venditore sono **trasferite all'acquirente** persona fisica dell'unità immobiliare per le restanti annualità, **a meno che le parti non abbiano diversamente convenuto**. L'Agenzia delle entrate con la [circolare n. 25/E/2012](#) ha esteso gli stessi principi anche con riferimento agli immobili trasferiti a titolo gratuito (nel caso di donazione o permuta).

Diverso invece è il caso in cui oggetto del trasferimento sia **solo una quota dell'unità immobiliare**. In tale ipotesi, come chiarito dall'Agenzia delle entrate con la [circolare 24/E/2004](#), la detrazione, in via generale, spetta **per intero al solo venditore**. Tuttavia, qualora a seguito dell'acquisto della ulteriore quota, **l'acquirente diviene proprietario dell'intera unità immobiliare**, allora torna ad applicarsi il principio secondo cui la **detrazione "passa"** **all'acquirente**, salvo, per gli atti stipulati dal 17.9.2011, diverso accordo delle parti.

Più semplice invece è l'ipotesi in cui le spese siano state sostenute **dall'inquilino o dal comodatario** dell'immobile, poiché questi ultimi **continuano a fruire delle rate residue** di detrazione anche qualora, nel frattempo, il relativo **contratto sia cessato**.

Discorso a parte deve essere fatto invece nell'ipotesi di **trasferimento *mortis causa* dell'immobile** oggetto dei lavori.

In questo caso la detrazione non fruita è trasmessa per intero **all'erede** (e solo a quello) che **conserva la detenzione materiale e diretta del bene**, a prescindere dal fatto che sia utilizzato come abitazione principale. Se tale detenzione diretta è esercitata congiuntamente da **più eredi**, la detrazione deve essere ripartita fra gli stessi **in parti uguali** (circolare 15/E/2003). **Nessun diritto** alla fruizione della detrazione, invece, spetta al **semplice legatario** (cfr. circolare 24/E/2004).

In sostanza, gli **eredi** possono fruire della detrazione residua non utilizzata dal *de cuius* quando **l'immobile non sia oggetto di locazione o comodato** (cfr. [circolare 20/E/2011](#)).

Peraltra, qualora il *de cuius* **avesse rideterminato il numero di rate** in cui fruire della detrazione (ipotesi prima prevista per gli ultrasettantacinquenni e gli ultraottantenni), gli eredi possono **continuare a fruire delle residue rate “accelerate”**.

Qualora, infine, **deceda il conduttore** che ha eseguito i lavori di ristrutturazione sull'immobile oggetto della locazione, la detrazione residua si trasmette **solo all'erede del conduttore che subentri nel contratto di locazione** e che conservi la detenzione materiale e diretta del bene, come chiarito dalla circolare 13/E/2013.

IMU E TRIBUTI LOCALI

Entro il 16 giugno l'IMU per l'abitazione principale (ma non per tutte)

di Luca Mambrin

Tra i vari e ormai prossimi adempimenti a carico dei contribuenti entro il **16 giugno** deve essere versata la **prima rata dell'IMU per l'anno 2014**, che a determinate condizioni è dovuta anche dai soggetti proprietari o titolari di diritti reali sui immobili adibiti ad abitazione principale e alle relative pertinenze.

Tra le principali **novità** in materia di **IMU e abitazione principale** la **Legge di stabilità 2014** (Legge 147/2013) **ha disposto**:

- a **regime, l'esenzione** dal versamento dell'IMU per tali immobili ad **eccezione** delle abitazioni principali considerate di **lusso** ovvero **classificate nelle categorie catastali A/1** (abitazioni di tipo signorile), **A/8** (abitazioni in ville) e **A/9** (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici) e **le relative pertinenze**;
- **l'applicazione della detrazione di euro 200**, che può essere aumentata dal comune fino a concorrenza dell'imposta dovuta (e sempre nel rispetto dell'equilibrio di bilancio); la detrazione va rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione mentre se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- a decorrere dal **1 gennaio 2014** non è più prevista l'ulteriore detrazione di **euro 50** per **ciascun figlio** di età non superiore a 26 anni che risiede e dimora nell'abitazione principale.

In merito alla **nozione di abitazione principale** si ricorda che il comma 2 dell'art. 13 della Legge 201/2011 stabilisce che per **abitazione principale si intende l'immobile**, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, **nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente**. È necessario pertanto, per godere dell'esenzione dal versamento dell'IMU che vi **sia coincidenza tra la dimora abituale e la residenza anagrafica** del possessore dell'immobile e del suo nucleo familiare. Nel caso in cui, stabilisce ancora il citato comma 2 dell'art. 13, i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza **anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale**, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano **per un solo immobile**. Sul

punto tuttavia si ricorda che lo stesso ministero dell'economia e delle finanze ha precisato **che invece l'esenzione trova applicazione nel caso in cui i coniugi abbiano stabilito l'abitazione principale in due comuni diversi.**

Tra le casistiche previste dalla norma di **assimilazione all'abitazione principale** indicati nell'art. 13 del D.L. 201/2011 si ricordano:

1. le **unità immobiliari** appartenenti **alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze** dei soci assegnatari;
2. i **fabbricati di civile abitazione** destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008;
3. la **casa coniugale assegnata al coniuge**, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
4. l'**unico immobile**, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, **posseduto**, e non concesso in locazione, **dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia**, nonché **dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, **dal personale appartenente alla carriera prefettizia**, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Sempre l'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011, come modificato dalla Legge 147/2013 prevede inoltre che i **comuni possono considerare "assimilate" alle abitazioni principali**:

- **l'unità immobiliare posseduta** a titolo di proprietà o di usufrutto **da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente**, a condizione che la stessa non risulti locata;
- **l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato** a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
- **l'unità immobiliare concessa in comodato** dal soggetto passivo **ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale**; è possibile però prevedere che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Per quanto riguarda invece **le pertinenze delle abitazioni principali ai fini IMU** il comma 2 dell'art 13 del D.L. 201/2011 dispone che si intendono tali **esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2** (magazzini e locali di deposito, cantine e soffitte), **C/6** (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e **C/7** (tettoie), **nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate**, anche se iscritte in catasto unitamente all' unità ad uso abitativo. Pertanto nel caso di due unità pertinenziali all'abitazione principale ma catastalmente appartenenti alla medesima categoria l'esenzione sarà applicata esclusivamente ad una solamente di queste, mentre sulla seconda pertinenza sarà dovuta

l'IMU nei modi e nei termini ordinari.

Per i soggetti obbligati al versamento dell'IMU sull'abitazione principale, (quindi proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile) è prevista l'applicazione **dell'aliquota ridotta dello 0,4%**, fatta salva la possibilità per il comune di modificare tale aliquota, **aumentandola o diminuendola fino ad un massimo dello 0,2%**.

Il **versamento**, da eseguire con **modello f24 o con bollettino di c/c postale** può essere effettuato in un'unica soluzione entro il **16/06/2014** ovvero in due rate (il 16/06/2014 la prima rata e il 16/12/2014 la seconda) tenendo presente che **il versamento della prima rata va eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente** mentre il versamento della seconda rata va eseguito, **a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno**, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati sul sito informatico del MEF alla data **del 28 ottobre** di ciascun anno; in caso di mancata pubblicazione entro tale termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

IVA

La compensazione del credito Iva maturato antecedentemente all'Iva di gruppo è ammessa nel periodo ante 2008

di Leonardo Pietrobon

La disposizione normativa di cui all'articolo 73, comma 3 D.P.R. 633/1972, secondo cui **non è ammessa in compensazione l'Iva maturata in capo alle singole società** partecipanti alla c.d. **Iva di gruppo** nei periodi antecedenti all'ingresso in tale regime, trova **applicazione solo** con riferimento alle **compensazioni poste in essere dall'anno 2008**, in quanto alcun dettato normativo, prima della modifica introdotta dall'articolo 63, comma 1 L. n. 244/2007, prevede tale limitazione. Questo è in estrema sintesi il concetto espresso dalla [**sentenza n. 488/1/14 del 25.2.2014 della CTR di Venezia.**](#)

La vicenda trae origine da una **compensazione orizzontale**, di cui all'articolo 17, comma 2 D.Lgs. n. 241/1997, **posta in essere, nel corso dell'anno 2007**, dalla società "capogruppo" utilizzando **parte del credito iva maturato e rinviando la restante parte all'utilizzo nell'ambito del regime Iva di gruppo**. A parere dell'Agenzia tale comportamento non risulta essere corretto, in quanto la stessa società avrebbe dovuto, in base all'articolo 8, comma 1 D.P.R. n. 542/1999, **trasferire l'intero credito maturato al regime Iva di gruppo**. Dello stesso avviso si segnalano le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate rispettivamente con la R.M. n. 221/E/2002 e n.151/E/2008, la quale richiamando l'articolo 1, comma 63 L. n. 244/2007, afferma che "*l'ente o società controllante non potrà far confluire nei calcoli compensativi interni al gruppo l'eccedenza di credito emergente dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2007 delle società che partecipano per la prima volta (nel 2008) alla liquidazione di gruppo. Il credito che si è formato in precedenza potrà essere utilizzato dalle medesime società in compensazione per il pagamento di altri tributi ovvero, sussistendone i requisiti, potrà essere chiesto a rimborso ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. n. 633 del 1972*".

A parere dei giudici di secondo grado, invece, il citato **articolo 8, comma 1 del D.P.R. n. 542/1999 nulla dispone in merito al divieto di compensazione orizzontale** di cui all'articolo 17, comma 2 D.Lgs. n. 241/1997. **Tale norma**, piuttosto, sottolineano i giudici di secondo grado, **si limita a non ammettere alla compensazione**, di cui al già citato articolo 17, comma 2 D.Lgs. n. 241/1997 "*i crediti e i debiti effettivamente trasferiti, senza contemporaneamente imporre alcun obbligo di trasferimento, obbligo che peraltro non emerge da nessuna altra disposizione di legge*".

L'impostazione che l'Agenzia vorrebbe far passare come l'iter normativamente corretto,

invece, a parere dei giudici veneziani, **non trova riscontro normativo** in alcuna esplicita disposizione **vigente al momento dei fatti (compensazione nell'anno 2007)**. La stessa corte, infatti, sulla base di tale assunto, ritiene corretto il comportamento assunto da un contribuente che, anteriormente al 2008, ha proceduto alla compensazione di crediti maturati in capo alle singole società partecipanti all'Iva di gruppo, nell'anno antecedente a quello di adesione al citato regime (2007). **Il divieto di utilizzare in compensazione orizzontale crediti Iva maturati negli anni antecedenti** a quello di adesione al regime speciale **trova espressione normativa a partire dal 1° gennaio 2008**, per effetto delle modifiche normative introdotte all'articolo 73 D.P.R. n. 633/1972 ad opera dell'articolo 63, comma 1, L. n. 244/2007.

Quanto affermato dai giudici di secondo grado trova **riscontro**, forse involontariamente, anche con quanto affermato recentemente dalla stessa Agenzia delle entrate con la [**R.M. n.21/E/2014**](#), la quale **ammette che per i crediti Iva chiesti a rimborso prima del 2008 non è prevista alcuna preclusione** al loro trasferimento nel gruppo Iva.

Secondo l'ultimo documento di prassi, **le eccedenze richieste a rimborso prima del 2008** da parte di soggetti che non erano ancora stati inclusi nella liquidazione di gruppo e successivamente oggetto di diniego da parte degli Uffici, per mancanza dei presupposti previsti dagli artt. 30 o 38-bis del DPR 633/72, **non possono essere trasferite al gruppo stesso**.

Ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, infatti, **il trasferimento al gruppo di tali eccedenze** (che, si ricorda, ritornano nella disponibilità della società per l'utilizzo nelle liquidazioni periodiche IVA successive alla notifica del diniego, ovvero in sede di dichiarazione annuale) si deve considerare **precluso in forza dell'art. 73 co. 4 del DPR 633/72 anche se la richiesta di rimborso è stata presentata entro il 31.12.2007**, ma il diniego è avvenuto in data successiva.

La conclusione a cui è giunta l'Agenzia poggia sul principio in base al quale **occorre considerare, non tanto il periodo di formazione del credito** (nel caso di specie ante 2008) quanto piuttosto **quello in cui esso viene utilizzato nell'ambito delle liquidazioni consolidate**. Di conseguenza, tutte le eccedenze "riacquisite" dalle singole società a seguito del diniego del rimborso rimangono vincolate all'utilizzo in modo autonomo, senza la possibilità di accedere all'Iva di gruppo.

IVA

Iva in edilizia: c'è stufa e stufa ...

di **Giovanni Valcarenghi**

Negli ultimi anni si fanno sempre più **ricorrenti gli interventi** effettuati **sui fabbricati**, al fine di provvedere alla **installazione di impianti** che permettono la **creazione di calore con fonti alternative** al gas oppure al gasolio; tra questi sono frequenti le installazioni di **stufe a pellet**, con la conseguenza che rimbalzano negli studi professionali numerosi **quesiti** relativi alla possibile **applicazione delle agevolazioni** fiscali ed alla corretta applicazione delle aliquote IVA ridotte.

La **questione dell'imposta sul valore aggiunto** è stata risolta con l'emanazione della risposta **all'interpello n. 954-31/2014 del 22 maggio scorso** (ancora non trasfuso in una risoluzione ufficiale), dalla quale è possibile comprendere come non sia possibile giungere ad una soluzione unitaria, bensì sia necessario provvedere ad alcune distinzioni.

In particolare, dobbiamo rammentare che la Legge Finanziaria per il 2010 ha inserito a regime la possibilità di applicare **l'aliquota IVA ridotta del 10%** ai corrispettivi per lavori di **manutenzione ordinaria e straordinaria** eseguiti su **fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata**. Rientrano nella agevolazione le **prestazioni di servizi** complessivamente intese, **comprese delle materie** prime e semilavorate e degli altri beni necessari per la realizzazione del risultato richiesto. Alla regola fanno **eccezione i c.d. beni significativi**, individuati dal DM 29.12.1999, da individuarsi secondo le indicazioni fornite con circolare 71/E del 7 aprile 2000. Tra questi beni sono ricomprese **anche le caldaie**, e da tale circostanza si comprende il quesito posto all'Agenzia delle entrate.

In sostanza, **la questione** verte sul fatto **se la stufa a pellet** debba, o meno, essere **considerata bene significativo**: nel primo caso l'aliquota ridotta può subire delle limitazioni, mentre nel secondo caso no.

L'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 definisce la **caldaia** come **il complesso bruciatore – caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione**.

Da questa definizione deriva che il trattamento IVA può variare a seconda che la **stufa a pellet sia utilizzata**:

- **come impianto generatore di calore**, da utilizzare per riscaldare l'acqua che alimenta il

sistema di riscaldamento, oltre che per produrre acqua sanitaria;

- oppure come **impianto utilizzato per il solo riscaldamento dell'ambiente**, senza possibilità di produrre acqua sanitaria ovvero acqua che alimenti il sistema di riscaldamento.

Nel primo caso, **la stufa svolge la funzione tecnica di caldaia**, con la conseguenza che l'aliquota IVA ridotta al 10% si applica **con le limitazioni dei beni significativi** (vale a dire fino alla concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione – comprensivo dei beni necessari – ed il valore dei beni significativi).

Nel secondo caso, invece, **la stufa non può essere assimilata alla caldaia** e, per conseguenza, verrà considerata **parte indistinta della prestazione di servizi** che, se realizzata nell'ambito di un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria su fabbricato a prevalente destinazione abitativa privata, avrà diritto alla **applicazione della aliquota ridotta del 10% sull'intera base imponibile**.

AGEVOLAZIONI

Il rating di legalità agevola l'accesso al credito bancario

di Luigi Scappini

L'**articolo 5-ter del D.L. n. 1/2012**, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2012 ha introdotto nel nostro sistema l'istituto del **rating di legalità** che si va a innestare in un quadro di norme che hanno lo scopo di contrastare fenomeni di illegalità delle imprese. Tale sistema consiste in un **regime premiale** in sede di **concessione di finanziamenti** da parte delle **P.A.** e di **accesso al credito bancario**.

La disciplina, che si completa a mezzo del **decreto n. 57 del 20 febbraio 2014** e della delibera dell'**AGCM** (Autorità garante della concorrenza e del mercato) n. **24075 del 14 novembre 2012**, è stata oggetto di analisi da parte di Assonime con la circolare n. 16 del 16 maggio 2014.

Soggetti interessati sono, ai sensi dell'articolo 5-ter richiamato le *"imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza"*.

La delibera AGCM, all'articolo 1 delimita ulteriormente l'ambito di applicazione, precisando che l'impresa deve essere intesa quale **soggetto individuale** o **collettivo**, avente almeno una **sede operativa**, intesa quale luogo ove materialmente viene svolta l'attività produttiva di beni o quella di scambio di beni e/o servizi, nel **territorio nazionale**.

Ai fini della verifica del requisito relativo al il **fatturato minimo** esso deve risultare dall'**ultimo esercizio** chiuso nell'**anno precedente** a quello in cui viene **richiesto** il rating di legalità.

La delibera introduce un'ulteriore requisito consistente nell'obbligo di **iscrizione da almeno un biennio** nel **Registro delle Imprese**, con la conseguenza che risultano escluse le sedi operative di imprese estere che non hanno una rappresentanza stabile in Italia in quanto per essere non è prevista l'iscrizione al Registro ma solamente quella al REA.

La delibera AGCM, ai successivi articoli 2 e 3, individua i **requisiti** che devono essere rispettati, distinguendoli tra quelli **imprescindibili** e quelli che permettono il conseguimento di un **punteggio migliore**, infatti, il rating viene espresso in stellette assegnate che variano da un minimo di una a un massimo di tre.

Il **primo gruppo** di requisiti base è dato da:

- 1. assenza di condanne penali a carico dell'imprenditore e dei vertici aziendali** (articolo 2, comma 2, lettere a e b – il requisito, per quanto attiene le imprese individuale deve essere verificato in riferimento al titolare e al direttore tecnico, mentre nella fattispecie di impresa collettiva agli amministratori, al direttore generale e a quello tecnico, al rappresentante legale e ai soci, sia persone fisiche che giuridiche. È ostativa anche la condanna o l'ordinanza cautelare non definitiva;
- 2. assenza di condanne a carico dell'impresa ex D.Lgs. n. 231/2001** (articolo 2, comma 2, lettera c);
- 3. assenza di condanne definitive per gravi illeciti in materia antitrust** (articolo 2, comma 2, lettera d) – in questo caso, a differenza dei precedenti, è causa ostativa la definitività del procedimento di accertamento o di condanna nel biennio antecedente la richiesta di *rating*, con la conseguenza che la domanda può essere presentata in caso di pendenza di giudizio;
- 4. assenza di accertamenti definitivi di maggior reddito** (articolo 2, comma 2, lettera e);
- 5. assenza di accertamenti definitivi per violazioni in tema di salute e di diritti dei lavoratori** (articolo 2, comma 2, lettera f);
- 6. effettuazione di pagamenti** e transazioni finanziarie di ammontare superiore alla soglia di 1.000 euro esclusivamente tramite **strumenti di pagamento tracciabili** (articolo 2, comma 2, lettera g);
- 7. assenza di provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici** di cui il soggetto richiedente è o è stato beneficiario e per i quali non siano stati assolti gli obblighi di restituzione, diventati inoppugnabili o confermati con una sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di *rating* (articolo 2, comma 2, lettera h) e
- 8. assenza di comunicazioni o informazioni antimafia interdittive** in corso di validità (articolo 2, comma 3).

In **deroga** ai requisiti richiesti ai **bullets 1, 2 e 3**, il successivo comma 4 dell'articolo 2, stabilisce che le imprese oggetto di condanna si “redimono” decorsi 5 anni dalla definitività del provvedimento, nelle ipotesi di cui alle lettere a e b se nei confronti dei soggetti interessati non sia iniziata l'azione penale *ex articolo 405 c.p.p.*, non siano state adottate misure cautelari o preventive e non siano stati emessi provvedimenti o sentenze *ex articolo 2* della delibera AGCM in commento. Nel caso di condanne per reati *ex D.Lgs. n. 213/2001*, non devono essere state emesse sentenze di condanna e l'impresa deve dimostrare la dissociazione dell'allora struttura rea.

Rispettati i requisiti di cui sopra, l'impresa ottiene **una stelletta**, mentre per poter arrivare al **massimo** previsto di **3**, devono essere rispettati **ulteriori parametri** così individuati:

- rispetto del **protocollo di legalità di Confindustria**;
- **tracciabilità** dei pagamenti anche **per importi inferiori ai 1.000 euro**;
- sistemi di **compliance aziendale**:
- processi di **Corporative Social Responsibility**;
- iscrizione in uno degli **elenchi** di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori **non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa** e

- adesione a un **codice di autodisciplina**.

Nello specifico, **ogni tre** ulteriori requisiti rispettati si ottiene **una stelletta** aggiuntiva.

Nulla viene detto in merito all'ipotesi per cui, ad esempio, l'impresa ottenga una stelletta e nel **corso del biennio** si adegui ad **altri 3** requisiti aggiuntivi. La domanda da porsi è se sia possibile ottenere la seconda stelletta.

Una volta ottenuto il **rating** di legalità esso **dura** per un **biennio** ed è **rinnovabile** come, del resto, l'AGCM può procedere alla **sospensione** dello stesso nel caso di:

- rinvio a giudizio o adozione di una delle misure cautelari personali o patrimoniali di cui all'articolo 2 della delibera;
- adozione del provvedimento per violazione dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere d, e, f e h e lo stesso sia stato contestato.

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

Tecnologia, vita reale e il futuro che avanza

di Teamsystem.com

a cura di  TeamSystem

www.teamsystem.com

Combattere contro la tecnologia e la digitalizzazione oggi rappresenta un'impresa eroica e invincibile. Ma è la prova la più forte? Negli Stati Uniti si discute se i tassisti italiani, iscritti ad Uber, siano

Come funziona Uber

Uber è una piattaforma digitale nata negli Stati Uniti per opera di **Garret Camp**. Il suo scopo è sostanzialmente fare concorrenza ai taxi offrendo un servizio simile. In pratica, scaricando un'app sul proprio smartphone è possibile individuare un'auto vicina al punto in cui ci si trova e chiamarla. L'autista iscritto a Uber porta il cliente a destinazione e viene pagato direttamente dal fornitore del servizio che calcola automaticamente i costi della corsa. Non è necessario consegnare denaro all'autista perché quando ci si registra al sito, bisogna fornire i dati della propria carta di credito e il pagamento viene così automaticamente prelevato dal conto una volta arrivati a destinazione.

Il “problema” Uber

Ma quindi dove sta il problema? Il problema è sostanzialmente nel tipo di concorrenza che secondo i tassisti sarebbe “sleale” nei loro confronti. È vero, un tassista, per essere in regola deve avere una licenza, deve rispettare delle tariffe prestabilite, turni di lavoro e pause, inoltre non può esercitare altre professioni oltre a quella principale. Tutti questi vincoli non ce li hanno gli operatori NCC (noleggio con conducente) e questo è un dato di fatto. Ma un altro dato di fatto è che quando un servizio come questo viene introdotto sul mercato e il pubblico lo richiede, non serve ostacolarlo. Va regolamentato, certo, ma poi bisogna produrre anche delle nuove regole che permettano di combattere ad armi “pari” a chi opera in quel mercato già da tanti anni.

Quando la tecnologia cambia le regole

Nel mondo dell'editoria, i siti web e i blog hanno completamente demolito l'industria dell'informazione “analogica” causando la chiusura di migliaia di edicole. Non c'è stato nulla da fare. L'edicola digitale di Apple o di Google ospita adesso i giornali che gli editori

vendevano o vendono (sempre meno) in edicola, gli schermi di tablet e smartphone hanno sostituito la carta, le reti digitali hanno rimpiazzato tanti distributori che spostavano quintali di riviste e giornali su e giù per il Paese. Oggi sopravvivono solo quelli che si adeguano e trovano il modo per cavalcare la tecnologia. Nel 2001 le major della grande distribuzione musicale fecero chiudere Napster credendo di arginare così il “disastro” che gli Mp3 stavano creando nel mondo della musica, ma non è andata esattamente così.

L'evoluzione nel mondo delle auto

Intel ha presentato proprio qualche giorno fa una nuova tecnologia chiamata **In-Vehicle Infotainment** o **IVI** che sarà applicata alle automobili e le farà **dialogare con smartphone**, semafori, altre auto e con qualunque dispositivo dotato di un piccolo computer di bordo grande quanto una moneta da 2 euro. Quello che viene ormai comunemente chiamato **Internet of things**. Nel progetto l'azienda americana ha investito oltre **100 milioni di dollari** e lo scopo è quello di creare un ecosistema completamente nuovo che porterà le auto a riconoscere il conducente e i passeggeri, ma non solo, le renderà anche capaci di **guidare da sole**. Che cosa succederà allora fra qualche anno? Probabilmente, una volta arrivati in stazione o in aeroporto avremo tre scelte per tornare a casa: chiamare il taxy, che comunque ci saranno sempre, controllare da smartphone con un servizio tipo Uber se nelle vicinanze c'è un autista disponibile a darci un passaggio oppure inviare un messaggio vocale direttamente al computer di bordo della nostra auto che accenderà il motore e verrà a prenderci da sola e senza autista. Sembra fantascienza, ma forse neanche tanto.